



COMUNE DI MARINO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

<p style="text-align: center;">AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE</p>

IL COMUNE DI MARINO

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2020 n. 255, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 6 agosto 2020 che amplia la platea dei beneficiari del contributo includendo anche i soggetti non destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto che presentano una perdita del proprio reddito rispetto all'anno precedente alla richiesta e titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente.

VISTA la deliberazione n. 409 del 25 giugno 2021, pubblicata sul BURL n. 67 del 6 luglio 2021, con la quale la Giunta Regionale approva le linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo, annualità 2020.

RENDE NOTO

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 25 giugno 2021.

Il bando comunale è pubblicato con la modalità di "**bando aperto**" al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l'accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo, fino ad esaurimento delle risorse regionali.

DESTINATARI

Il moroso incolpevole è l'inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità e si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%.

REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

I requisiti per l'accesso al contributo sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- b) abbia un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E. non superiore ad euro 26.000,00 (ventiseimila/00);
- c) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- d) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- e) pur non essendo destinatario di provvedimento esecutivo di sfratto di cui alla precedente lettera b), presenti una autocertificazione nella quale dichiari di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 20%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8, A9.

I contributi del Fondo inquilini morosi incolpevoli non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020.

Il Comune di Marino verificherà che il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne;

- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

FINALITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati:

- a) fino ad un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00), per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino ad un massimo di euro 6.000,00 (seimila/00) per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alla mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione;
- d) fino ad un massimo di 12.000,00 (dodicimila/00) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato;
- e) fino a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) e comunque non oltre le dodici mensilità di canone, per sanare anche in parte la morosità sulla base dell'attestazione delle mensilità di morosità dichiarate dal richiedente il contributo e dal proprietario dell'alloggio, come da atto di intimazione di sfratto per morosità (per coloro che non hanno ricevuto citazione per la convalida di sfratto).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I richiedenti (morosi incolpevoli) in possesso dei requisiti possono presentare richiesta di contributo utilizzando l'apposito modello di domanda – Allegato 1, debitamente sottoscritto sia dall'inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le rispettive dichiarazioni di competenza e depositarlo presso gli uffici protocollo del Comune di Marino Centro- piazza della Repubblica,1 e Santa Maria delle Mole (Casa dei Servizi) in Via Morosini o inviato al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.marino.rm.it **a partire dal 1 febbraio 2022.**

Nella domanda i richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare, le condizioni che danno diritto alla priorità nella concessione del contributo, nonché i riferimenti relativi all'alloggio e, se del caso, al nuovo alloggio individuato per la locazione.

Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
- attestazione ISEE dell'inquilino/richiedente, in corso di validità;
- copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
- copia della citazione per la convalida di sfratto.
- Per i soggetti richiedenti non destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, copia dell'atto di intimazione per morosità, autocertificazione nella quale si è dichiarata di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita superiore al 20%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate agli uffici comunali preposti ai fini dell'ottenimento del contributo.

Il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio.

L'entità dei contributi è fissata dal Comune fino al tetto massimo stabilito nel punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 409/2021.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R.445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R.445/2000).

Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 30 marzo 2016, il Comune di Marino provvederà a trasmettere alla Prefettura- Uffici Territoriali del Governo- l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

DIRIGENTE AREA I

Dott. Ludovica Iarussi